SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 919-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE GRANELLI)

Comunicata alla Presidenza il 31 luglio 1980

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospeso, con allegati, firmato a Roma il 23 aprile 1977, e della Dichiarazione e Accordo, firmati in pari data

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1980
(V. *Stampato n.* **615**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 22 maggio 1980

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riguarda l'esecuzione di tre Accordi, firmati a Roma il 23 aprile 1977, il cui scopo è quello di rendere possibile una sanatoria, soddisfacente per le parti interessate, di una vertenza relativa alle attività della Commissione europea del Danubio che si è trascinata per oltre trent'anni. La questione si era ulteriormente complicata per l'atteggiamento della Grecia che, avendo aderito successivamente all'inizio della vertenza stessa alla Commissione, non intendeva essere responsabile di oneri relativi alle attività precedenti. La Romania, dal canto suo, desiderava pervenire alla soluzione della controversia tramite accordi con i singoli Stati e non con la Commissione che, secondo il proprio punto di vista, aveva cessato di esistere, come entità autonoma di diritto internazionale, nel 1945.

Dopo un lungo e complesso negoziato tra l'Italia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, la Grecia e la Romania, si sono trovate, sia sotto il profilo giuridico che sul piano dell'equità economica, soluzioni adeguate per coprire le spese residue di gestione, garantire le rivendicazioni del personale e consentire l'utilizzo del patrimonio in oro della Commissione depositato presso varie banche nazionali e, in parte (113,654 Kg), in Italia. In base agli Accordi sottoscritti dalle parti interessate il Governo italiano è stato messo nella possibilità di sbloccare i depositi in oro, tenuti a disposizione per la soluzione della vertenza con la Romania e lo scioglimento della Commissione, ed i Governi britannico e francese — mettendo a disposizione i depositi esistenti presso le loro banche nazionali al medesimo scopo — si sono dichiarati soddisfatti per l'intesa raggiunta che è la più favorevole per i Paesi membri.

La Romania si è dichiarata a sua volta soddisfatta per la conclusione della vertenza ed ha rinunciato ad ogni ulteriore pretesa, mentre la Grecia non ha avuto difficoltà ad aderire in quanto viene garantita da eventuali oneri riguardanti la gestione precedente. Per quanto riguarda il nostro Paese, rimane da notare che la Commissione europea del Danubio versa al Governo italiano la somma corrispondente alle spese legali, alla custodia del deposito in oro, che ammonta a lire 5.123.893.

Gli Accordi hanno così potuto essere sottoscritti in occasione della visita a Roma del presidente Ceausescu, nell'aprile del 1977, ed oltre a sottolineare anche per questa via i rapporti di amicizia tra l'Italia e la Romania, l'occasione è stata positivamente utilizzata per auspicare che in un futuro non lontano sia possibile per gli Stati non rivieraschi di praticare una navigazione commerciale sulle acque del Danubio. All'auspicio, espresso in particolare dal rappresentante francese, il Capo della delegazione rumena ha risposto con larga disponibilità anche se per poter affrontare il problema sollevato è indispensabile una revisione della Convenzione di Belgrado del 1948. Considerato il modo corretto e soddisfacente con il quale si è posto fine ad una annosa e complessa vertenza ed il concreto mgilioramento intervenuto, anche per questa intesa, tra gli Stati che hanno sottoscritto i tre Accordi, la Commissione esteri raccomanda unanimemente all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in oggetto.

GRANELLI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore FOSSON)

9 luglio 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Atti internazionali, firmati a Roma il 23 aprile 1977:

1) Accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia per la definizione di problemi finanziari in sospeso, con allegati *A* e *B*;

2) Dichiarazione di garanzia tra la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia;

3) Accordo tra la Romania, da una parte, e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, agenti congiuntamente come membri della Commissione europea del Danubio, con sede in Roma, dall'altra parte.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente: all'articolo 5 dell'Accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia; al numero 5 della Dichiarazione di garanzia tra la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia; all'articolo 3 dell'Accordo tra la Romania, da una parte, e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, agenti congiuntamente come membri della Commissione europea del Danubio, con sede in Roma, dall'altra parte.

Art. 3.

La proprietà di chilogrammi 113,654 di oro fino, attualmente in deposito presso la Banca d'Italia al nome del Ministero del tesoro, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma emessa in data 4 maggio 1959, sarà trasferita alla Commissione europea del Danubio, ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo tra la Commissione europea del Danubio e la Francia, l'Italia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e la Grecia, indicato al numero 1 dell'articolo 1.